

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Campo da calcio “Bonanno” e Campo atletica e Piscine “Cappuccini”

TRA

Il Comune di Messina, con sede in Messina Piazza Unione Europea, C.F. 00080270838, in persona del Sindaco *pro-tempore* (di seguito denominato anche solo “il Comune”).

E

l’Università degli Studi di Messina (in seguito denominata anche solo “l’Università”), con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l’11 marzo 1972, domiciliato per la carica al Rettorato, Piazza Pugliatti, 1, Messina, C.F.: CZZSVT72C11Z133E;

PREMESSO

che lo sport è parte integrante del welfare di comunità che da sempre ha caratterizzato l’azione amministrativa del Comune di Messina. La pratica sportiva, intesa nella più ampia accezione del praticare ‘sani stili di vita’, rappresenta una decisiva azione concreta per la prevenzione sanitaria e, contemporaneamente, promuove l’aggregazione sociale e concorre in senso positivo alla formazione dei giovani;

che il Comune di Messina con il suo vasto patrimonio impiantistico, rappresenta il principale soggetto di riferimento per la pratica sportiva in città, sia essa diffusa o organizzata, agonistica o non agonistica, ordinaria o paralimpica;

che tra i compiti istituzionali del Comune rientrano il miglioramento, l’implementazione e la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica;

che l’Università di Messina, in attuazione della “*c.d. terza missione*” ed ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 3 del proprio Statuto, organizza l’attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione, predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l’elaborazione, l’innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale;

che uno dei compiti fondamentali dell’Università, nel contesto della terza missione, è la verifica e l’incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l’ampliamento delle forme di interazione con il territorio;

che nell’ambito del perseguimento dei compiti istituzionali di Terza Missione ed al fine di garantire l’erogazione ottimale dei servizi sportivi alla collettività, l’Università, previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione di Ateneo (prot. 80935 del 28/06/2021) ha richiesto al Comune

(con nota prot. 82066 del 28/06/2021) l'affidamento in concessione per un periodo di 15 anni del Campo da calcio Comunale "Nicola Bonanno" sito in località Annunziata e limitrofo alla Cittadella sportiva, in cui insistono gli impianti sportivi di proprietà dell'Università che la stessa ha concesso in uso alla propria Società in House SSD Unime a.r.l., in forza di una convenzione stipulata in data 13/05/2021;

che con nota 142754 del 17/11/2021, tale richiesta è stata estesa anche agli impianti del complesso "Cappuccini" campo di atletica e Piscine del complesso natatori;

che con riferimento alla gestione degli impianti sportivi di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche l'ANAC con la Deliberazione n. 1300/2016, è intervenuta distinguendo due tipologie:

1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "*concessione di servizi*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli "*appalti di servizi*", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

che con riguardo agli impianti sportivi di cui trattasi ed in relazione alle possibili forme giuridiche da conferire alla gestione, si è considerata la possibilità di ricorrere alla formula del partenariato pubblico – orizzontale, realizzato mediante gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e codificato con il c. 6 dell'art. 5 del D. lgs. n. 50/2016, che individua le condizioni in base alle quali tali accordi possono essere sottratti all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 medesimo;

che l'art. 15 della L. n. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune volte al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico; tale norma ben si presta pertanto a costituire il fondamento per conferire la più opportuna forma giuridica alla collaborazione tra la Città e l'Università di Messina che hanno un interesse comune a collaborare tra di loro per l'erogazione dei servizi sportivi alla collettività, alla formazione sportiva degli studenti oltre che alla realizzazione di attività sociali e sportive per la cittadinanza e le società sportive presenti sul territorio.

Il D.Lgs 50/2015 prevede, all'art. 5, comma 6, la deroga alla normativa sugli appalti e pertanto è possibile la stipula di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 del legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento di attività di interesse comune e pubblico, a determinate condizioni, (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017) quali:

- l'accordo stabilisca o realizzi una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

che l'interesse pubblico comune consiste inoltre nella promozione, valorizzazione e diffusione della pratica sportiva anche quale fattore di aggregazione sociale, della pratica sportiva amatoriale e pre-agonistica degli studenti universitari e nella realizzazione di attività di studio, ricerca scientifica e monitoraggio per valutare gli effetti della pratica sportiva sul benessere psico-fisico degli studenti, i cui risultati saranno a disposizione del Comune di Messina e della comunità scientifica. quali "beni pubblici" che aumentano il benessere della società, nel continuare a garantire con la massima qualità sia l'apertura degli impianti alla cittadinanza ed alle realtà sportive cittadine, sia la fruizione degli stessi sulla base delle tariffe sociali stabilite dal Comune, idonee a favorirne l'utilizzo pubblico;

che alla Città ed alla Università le norme vigenti affidano compiti e funzioni necessari a soddisfare comuni interessi pubblici ed attribuiscono loro competenze differenti per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto consente di massimizzare i risultati delle attività comuni ai fini dei suddetti interessi;

che la collaborazione tra il Comune e l'Università per la gestione degli impianti sportivi comporterebbe per la Città evidenti vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità, quali il rispetto degli standard di qualità sportiva e sociale caratterizzanti la finalità pubblica degli Impianti, la possibilità di un modello di gestione stabile, vantaggioso, efficace nel mantenere e migliorare la vocazione sportivo-agonistica degli Impianti e gli obiettivi di promozione sociale delle discipline sportive in esso praticabili, mediante una conduzione efficiente sul fronte economico ed in grado di sfruttare le potenzialità degli Impianti;

che l'Accordo di collaborazione con l'Università consente alla Città di Messina di conseguire gli opportuni benefici economici mediante una significativa riduzione dei costi di gestione degli impianti di propria competenza, e conferire stabilità nel tempo alla collaborazione consentendo quindi la programmazione delle attività di lungo periodo;

che la gestione a titolo gratuito delle suddette strutture da parte dell'Ateneo messinese, nonché da parte della Società in house SSD Unime a.r.l. oltre a creare sinergie tra le attività sportive svolte nel territorio cittadino, consentirebbe di riqualificare e ammodernare gli impianti attraverso interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria realizzati con oneri a carico dello stesso Ateneo con opere che resteranno a beneficio degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Messina, con il conseguente miglioramento dei servizi per l'intera collettività;

Ritenuto pertanto di disciplinare i termini della collaborazione tra Comune e Università di Messina, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla medesima legge;

VISTE

la Delibera di Gc n. 705 del 06/12/2021;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Messina del 28/12/2021

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2. – Oggetto

Con il presente Atto, il Comune, nella sua qualità di Ente proprietario, attribuisce, *a titolo non oneroso*, all'Università, che accetta – anche avvalendosi della Società in house SSD a.r.l. – la concessione in gestione degli impianti sportivi **Campo da Calcio “Bonanno” e Campo di Atletica e Piscine “Cappuccini”** e delle relative pertinenze, alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Con la sottoscrizione del presente Atto, l'Università prende in consegna gli impianti sportivi, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro stato, delle relative pertinenze nonché delle eventuali attrezzature mobili ivi esistenti, sono accertate da un apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 3. – Durata

Il presente Atto avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato, mediante apposito atto scritto tra le parti.

Art. 4 – Obblighi dell'Università

Fermi restando gli oneri a carattere generale riportati nel precedente articolo, l'Università ha l'obbligo di:

- a) custodire con la massima cura gli impianti sportivi oggetto della presente concessione, provvedendo alla messa a norma, alla riqualificazione e all'ammodernamento degli stessi per renderli disponibili alla fruizione dell'intera collettività, nonché per le esigenze degli studenti universitari;
- b) non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione degli impianti;
- c) non utilizzare gli impianti in modo non conforme alla disciplina sull'uso degli impianti sportivi ed in modo improprio rispetto alle caratteristiche degli stessi. Ogni e qualsiasi utilizzo non sportivo dovrà essere concordato con il Comune che potrà rilasciare un nulla – osta;
- d) provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui saranno costituiti ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi;

- e) provvedere, a proprie cura e spese, alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno degli impianti sportivi ed alla sorveglianza degli stessi;
- f) vigilare sulle attività espletate e garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
- g) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione agli impianti sportivi in oggetto senza specifica preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- h) sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto del presente Atto, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alle coperture assicurative di cui all'art.7 del presente Accordo e alle utenze (elettrica, idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.);
- i) soddisfare, compatibilmente con le proprie esigenze, al fine di incentivare il radicamento sul territorio e di favorire la pratica sportiva, le richieste d'uso di Associazioni e Società Sportive o altri soggetti che abbiano necessità di utilizzare gli impianti per lo svolgimento di attività sportive, sia per allenamenti che per eventi e competizioni agonistiche, previo pagamento delle tariffe approvate dal Comune di Messina;
- l) a soddisfare, a titolo gratuito, le richieste di utilizzo presentate dalle Scuole, al fine di incrementare in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani, secondo le modalità d'uso che saranno previamente concordate con il Comune di Messina.

Art. 5 – Facoltà del Comune

Il concedente ha la facoltà di effettuare, durante gli orari di apertura degli impianti sportivi, ispezioni periodiche per verificare il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al concessionario il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili.

Art. 6 – Responsabilità

L'Università si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale circa l'utilizzo dell'immobile e si impegna ad utilizzare i beni assegnati in modo diretto - o avvalendosi della Società in house SSD a.r.l. - ed esclusivamente per il reale espletamento delle attività sportive ed, in ogni caso, per lo svolgimento di iniziative di pubblica utilità che non siano in conflitto d'interessi con le attività istituzionali del Comune o che ne ledano l'immagine.

Art. 7. – Assicurazione

L'Università si impegna a tenere sollevata l'Amministrazione Comunale da responsabilità di ordine civile per ogni e qualsiasi danno possa derivare da terzi, cose o persone in dipendenza e conseguenza dell'attività esercitata. I locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dal Comune sono assicurati dall'Università contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori.

Art. 8 – Recesso

Le Parti potranno recedere consensualmente dal presente Atto con un preavviso da comunicarsi almeno 3 mesi prima tramite PEC, salvo il completamento delle attività sportive già programmate che proseguono anche nell'ipotesi in cui gli impianti tornino alla gestione del Comune proprietario. Il recesso potrà essere esercitato, altresì, per inadempimento di una delle parti alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, salva la corresponsione di eventuali indennizzi a carico del Comune che dovranno tenere conto degli investimenti effettuati dall'Università per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9 – Sicurezza

L'Università è tenuta al rispetto degli obblighi dettati da Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti.

Il Comune effettuerà periodici controlli sugli impianti e relativi dispositivi di sicurezza per quanto di propria competenza. Nel caso in cui si rilevi difformità, richiederà che vengano adempiuti gli interventi necessari e, in caso di persistenza dell'inadempimento, procederà alle dovute contestazioni.

Art. 10. – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

Art. 11. – Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine alla applicazione o interpretazione delle disposizioni del presente Atto.

In caso contrario la controversia sarà deferita al Foro di Messina.

Art. 12 – Sottoscrizione, Registrazione e imposta di bollo

Il presente Atto, sottoscritto con firma digitale dalle Parti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, L. n. 241/1990 è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Università, che verrà assolta in modo virtuale dalla stessa, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l'Università
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per il Comune di Messina
Il Sindaco
(Dott. Cateno De Luca)